



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale interateneo in Archeologia e culture dell'antichità

**Classe di laurea magistrale interclasse LM-2 Archeologia & LM-15 Filologia,
letterature e storia dell'antichità**

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Archeologia e culture dell'antichità definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Archeologia e culture dell'antichità, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica al fine di gestire le istanze relative alle carriere degli studenti e la Commissione per il coordinamento del colloquio di verifica della preparazione iniziale. Vengono inoltre nominati il vice-coordinatore, il referente per la mobilità studentesca, il referente per i tirocini e il referente per gli orari delle lezioni.

Art. 4
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5
Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Archeologia e culture dell'antichità occorre possedere il seguente requisito curriculare:
 - almeno 60 crediti formativi universitari già acquisiti nei sottoelencati settori scientifico-disciplinari:
 - L-ANT/01 Preistoria e protostoria
 - L-ANT/02 Storia greca
 - L-ANT/03 Storia romana
 - L-ANT/04 Numismatica
 - L-ANT/05 Papirologia
 - L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche
 - L-ANT/07 Archeologia classica
 - L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale
 - L-ANT/09 Topografia e rilievo dei monumenti antichi
 - L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
 - L-FIL-LET/01 Civiltà egee
 - L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
 - L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
 - L-FIL-LET/05 Filologia classica
 - L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
 - L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
 - L-FIL-LET/08 Letteratura latina medioevale e umanistica
 - L-OR/01 Storia del Vicino Oriente antico
 - L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
 - L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico
 - L-OR/06 Archeologia fenicio-punica
 - L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana

di cui:

 - 6 CFU nei settori L-ANT/02 e/o L-ANT/03
 - 6 CFU nel settore L-ANT/07
 - 6 CFU nei settori L-FIL-LET/02 e/o L-FIL-LET/04

Ai fini dell'accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre alla capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica, sicure conoscenze storiche e storico-culturali sulle civiltà antiche e la conoscenza di una lingua europea, diversa dall'italiano, di livello pari o superiore a B2. Se il candidato non è in possesso di certificazione

linguistica di livello pari o superiore a B2, la verifica della conoscenza della lingua verrà effettuata dalla Commissione di verifica della preparazione iniziale.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima dell'iscrizione.
4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati è verificata da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa e un eventuale colloquio. Il calendario dei colloqui sarà reso noto tramite pubblicazione nella pagina web del corso. La prova consisterà in un colloquio su contenuti del lavoro di laurea triennale e su aspetti di cultura generale affini attinenti agli insegnamenti impartiti nel corso e prevedrà un breve test scritto avente tra gli obiettivi quello di verificare competenze organizzative, logiche e comunicative (abstract di tesi triennale, breve descrizione di monumenti e documenti significativi). Sono esonerati dal colloquio i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione non inferiore a 100/110 e in possesso di una certificazione di conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano, di livello pari o superiore a B2.
5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

Art. 7 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione di una tesi scritta redatta sotto la guida di un relatore e con il contributo critico di un correlatore. La tesi dovrà essere frutto di un lavoro di ricerca di prima mano, su un argomento, concordato con un docente, pertinente al corso. Il lavoro dovrà dimostrare capacità di reperire e raccogliere dati, anche da fonti inedite, di elaborarli e interpretarli autonomamente alla luce di una coerente metodologia e di una ampia informazione bibliografica, nonché di esporre i risultati per iscritto in modo conforme alle norme di presentazione proprie della comunicazione scientifica e oralmente in modo rigoroso, chiaro ed efficace.
2. Previo consenso del relatore, la tesi può essere scritta in lingua diversa dall'italiano e nello specifico in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco. In ogni caso lo studente dovrà predisporre un ampio abstract della tesi in lingua italiana.
3. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
4. La tesi riceverà un punteggio massimo di 7 punti. Organizzazione formale, sistematicità, completezza della presentazione dei dati e dell'apparato bibliografico, efficacia dell'esposizione scritta e orale, grado di autonomia di giudizio, approfondimento critico personale e originalità dei risultati scientifici saranno valutati nell'attribuzione del punteggio. I principali criteri di valutazione consistono in particolare nella valutazione di:
 - impegno dello studente;

- correttezza ed efficacia della scrittura;
- originalità e importanza dei risultati.

Art. 8 Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9 Curricula

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative possono essere organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
2. I percorsi formativi specifici del corso, detti *curricula*, sono i seguenti:

b1) denominazione: **curriculum archeologico;**

b2) obiettivi formativi specifici:

- perfezionare solide conoscenze di metodologia della ricerca archeologica nei suoi fondamenti teorici e tecnici e per quanto concerne metodi e teorie della tutela, valorizzazione e comunicazione dei beni archeologici;
- acquisire o perfezionare conoscenze nei risultati e sviluppi delle scienze archeologiche di area eurasiatica, dalla pre- e protostoria alle civiltà dell'antico Oriente e dell'Egeo alla civiltà classica e a quella medioevale, comprensive delle problematiche storico-artistiche connesse;
- acquisire o perfezionare conoscenze storiche generali dei periodi interessati (antico-orientale ed antico-eggeo/greco, ellenistico e romano / tardo-antico e medioevale) e negli strumenti di indagine utili al reperimento e alla lettura e interpretazione delle fonti relative e nelle tecniche epigrafiche connesse.

a1) denominazione: **curriculum storico e filologico-letterario;**

a2) obiettivi formativi specifici:

- acquisire o perfezionare solide conoscenze nelle letterature e filologie di età classica, negli strumenti di indagine utili al reperimento e alla lettura e interpretazione delle fonti relative e nelle tecniche epigrafiche connesse, anche per quanto riguarda la comunicazione e la didattica delle lingue classiche e della storia antica
 - possedere una conoscenza approfondita nel campo delle lingue e letterature dell'antichità greca e latina, del loro contesto storico e culturale, della loro fortuna in età moderna, con conoscenza diretta dei classici, nonché una formazione approfondita nella storia antica dell'Europa, del vicino Oriente e dell'Africa settentrionale;
 - dimostrare di saper cogliere i nessi tra sviluppo letterario e problematica storica e di poter interagire con la storiografia relativa alle principali tematiche del periodo;
3. Lo studente opera la scelta del *curriculum* all'inizio dell'anno in cui i percorsi del corso si differenziano, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi.

Art. 10 Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Archeologia e culture dell'antichità è di tipo convenzionale. E' possibile l'utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all'internazionalizzazione e l'utilizzo di forme di didattica a distanza per alcuni insegnamenti.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - da 5 a 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
 - da 20 q 18 ore dedicate allo studio individuale e/o ad esercitazioni/laboratori.

Art. 11

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro", lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 14

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.